

Allegato =B= al numero di Repertorio 31.705/15.016

STATUTO FONDAZIONE TEATRO CARANI

Art.1 – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

1.1 - E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione TEATRO CARANI."

1.2. - Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni e degli enti non lucrativi di utilità sociale, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile e dal D. Lgs. 117 del 2017 e leggi collegate.

1.3. - In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella propria denominazione e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. - La Fondazione ha sede legale nel comune di Sassuolo (MO); il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 - La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome. Essa può tuttavia concedere l'uso del predetto valore immateriale per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

1.6 - La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo istituzionale

2.1 - La Fondazione non persegue scopo di lucro ed ha lo scopo di ripristinare e mantenere un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività.

2.2 - La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- attività volta all'acquisizione a titolo gratuito in capo al Comune di Sassuolo del Cinema Teatro Carani;
- gestione del Cinema Teatro Carani di Sassuolo -bene di rilevante interesse culturale-, recuperandone e sviluppandone il patrimonio immobiliare, produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs.117/2017;
- promozione e sviluppo della cultura, dell'arte, dello spettacolo e di tutte le espressioni teatrali;
- promozione, sviluppo, produzione e diffusione della cultura e dell'arte cinematografica.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 - Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) amministrare, gestire e migliorare i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria o di cui sia comunque in possesso;
- b) partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- c) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi e le sue attività;

d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di attività, nonché di studi specifici e di consulenze;

e) erogare premi;

f) svolgere in via accessoria, strumentale, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti (libri, gadget, etc..) anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo di world wide web.

3.2 – In ogni caso la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo precedente, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità a quanto stabilito dall'art 6 del D.Lgs. 117/217.

Art.4 - Qualifiche

4.1 - La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:

- Fondatori
- Sostenitori
- Amici

a) Fondatori

Sono Fondatori le persone fisiche o giuridiche e gli Enti pubblici o privati, nonché le società semplici, che versano all'atto costitutivo, o entro i primi 5 anni dalla costituzione della Fondazione -previa autorizzazione dell'organo amministrativo resa ai sensi dell'articolo 12) comma 7, lett, e) del presente Statuto- almeno l'importo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Possono assumere la qualifica di Fondatore anche più persone fisiche che rilascino ad una di esse mandato collettivo senza rappresentanza per l'assunzione della qualifica formale di Fondatore. In caso di morte del mandatario/Fondatore, la qualifica di Fondatore sarà acquisita da uno dei mandanti, su indicazione dei mandanti superstiti.

Decorsi i primi 5 anni, l'entità della contribuzione per acquisire la qualifica di Fondatore potrà essere variata con deliberazione assunta da parte dell'Assemblea con una maggioranza pari ai due terzi dei votanti, fermo quanto disposto dal comma 1 della presente lettera a).

I conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo andranno a costituire il Fondo di Dotazione ovvero il Fondo di Gestione della Fondazione, in base a quanto indicato nell'atto costitutivo. La contribuzione da parte dei Fondatori della Fondazione si intende in ogni caso definitiva.

Al decesso di ogni Fondatore persona fisica, uno (ed uno soltanto) tra il coniuge ed i discendenti in linea retta del Fondatore stesso, condividendo le finalità della Fondazione, potrà assumere la qualifica di Fondatore. Per assumere detta qualifica, il coniuge o il discendente in linea retta del Fondatore dovrà versare, entro 6 (sei) mesi dal decesso del Fondatore, almeno l'importo di Euro 5.000 (cinquemila). I conferimenti in denaro effettuati dai coniugi o dai discendenti in linea retta dei Fondatori confluiranno al Fondo di Gestione e saranno utilizzati per l'attività di gestione della Fondazione.

La contribuzione da parte dei coniugi e dei discendenti in linea retta dei Fondatori persone fisiche, effettuati per assumere la qualifica di Fondatori, si intende in ogni caso definitiva.

b) Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche e gli Enti pubblici o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, versano, in data antecedente l'inizio della prima stagione teatrale, almeno l'importo di Euro 10.000 (diecimila). Dopo l'inizio della prima stagione teatrale l'entità della contribuzione per acquisire la qualifica di Sostenitore potrà essere variata, soltanto in aumento, con deliberazione da parte dell'Assemblea con una maggioranza pari ai due terzi dei votanti.

La qualifica di Sostenitore:

- nel caso in cui il versamento della contribuzione avvenga in data antecedente l'inizio della prima stagione teatrale, ha durata dal momento del versamento fino al termine della nona stagione teatrale;
- nel caso in cui il versamento della contribuzione avvenga dopo l'inizio della prima stagione teatrale, ha durata di 9 (nove) anni dal versamento, salvo diversa durata deliberata da parte dell'Assemblea con una maggioranza pari ai due terzi dei votanti.

I conferimenti in denaro effettuati dai Sostenitori confluiranno al Fondo di Gestione e saranno utilizzati per l'attività di gestione della Fondazione.

La contribuzione da parte dei Sostenitori della Fondazione si intende in ogni caso definitiva.

c) Amici

Possono ottenere la qualifica di Amici tutti coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiranno all'attività della Fondazione stessa mediante un esborso di denaro il cui importo verrà definito dal Consiglio direttivo con apposito regolamento.

I conferimenti in denaro effettuati dagli Amici confluiranno al Fondo di Gestione e saranno utilizzati per l'attività di gestione della Fondazione.

Art.5 - Assemblea

5.1 - L'Assemblea è composta dai Fondatori originari e da quelli che negli anni successivi assumono dette qualifiche secondo quanto stabilito al precedente art. 4.

5.2 - L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno e per i primi tre anni di attività almeno due volte all'anno.

5.3 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) nomina:

il Presidente della Fondazione, stabilendone eventualmente il compenso;

uno o più Vice-Presidenti;

gli altri membri del Consiglio Direttivo;

b) nomina l'organo di controllo e ne stabilisce il compenso;

c) approva il bilancio di esercizio;

d) autorizza, ovvero non autorizza, l'assunzione della qualifica di Fondatore relativamente ai soggetti che non hanno partecipato all'atto costitutivo e che ne facciano richiesta successivamente, in conformità alle norme del presente statuto, con deliberazione adottata a voto segreto;

e) delibera le modificazioni dello Statuto.

5.4 - L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione che la presiede. L'avviso di convocazione potrà essere effettuato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo atto a provare la spedizione almeno otto giorni prima, a tutti gli aventi diritto

a partecipare all'Assemblea, all'indirizzo di residenza/sede o al domicilio eletto, o all'indirizzo di posta elettronica comunicato -da ciascun Fondatore, da ciascun membro del Consiglio Direttivo e da ciascun componente dell'Organo di Controllo- alla Fondazione.

L'avviso di convocazione sarà altresì inviato con le modalità di cui sopra, agli eventuali Sostenitori.

L'avviso dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso potrà contenere un'ulteriore o ulteriori convocazioni previste in date successive, qualora non risultino raggiunti i quorum necessari per la legale costituzione dell'assemblea.

In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea risulterà regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i Fondatori, tutti i membri del Consiglio Direttivo e i componenti dell'Organo di Controllo.

Tale regolarità costitutiva dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'assemblea.

5.5 - Hanno diritto di voto i Fondatori. I Sostenitori hanno diritto di assistere all'Assemblea, senza diritto di voto e senza diritto di intervento.

5.6 – In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione, in proprio o per delega, della maggioranza dei Fondatori; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Limitatamente alle deliberazioni relative a modifiche statutarie, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione, in proprio o per delega, dei due terzi dei Fondatori, mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione, in proprio o per delega, della maggioranza dei Fondatori.

5.7 – Ogni Fondatore ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla misura del versamento effettuato ai sensi dell'art. 4.1 lett. a) del presente statuto.

5.8 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti salvo le deliberazioni relative a modifiche statutarie per le quali è prevista una maggioranza dei due terzi dei votanti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

5.9 - Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie sono assunte a voto palese. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

5.10 – Ogni partecipante all'Assemblea non può essere portatore di un numero superiore a 6 (sei) deleghe.

5.11 – Le deleghe possono essere rilasciate esclusivamente:

- nel caso di Fondatore persona fisica: ad altro Fondatore, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, discendenti, ai fratelli e alle sorelle;
- nel caso di ente Fondatore diverso da persona fisica: ad altro Fondatore, a membro dell'organo amministrativo o a dirigente o a dipendente dell'ente Fondatore.

Art. 6 – Patrimonio e finanziamento delle attività

6.1 - Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, soli-

daristiche e di utilità sociale.

6.2 - Il patrimonio è composto:

a) dal Fondo di Dotazione costituito inizialmente dai conferimenti in denaro effettuati a tale titolo dai Fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo e potrà essere incrementato, giusta delibera del Consiglio Direttivo, da:

- denaro, beni mobili e beni immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- eventuali avanzi di amministrazione;
- erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi, enti pubblici, privati e persone fisiche, i quali condividano gli scopi della Fondazione, specificatamente destinati al Fondo di Dotazione. L'accettazione di lasciti testamentari spetta alla competenza del Consiglio Direttivo, che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione ovvero espone le motivazioni della mancata accettazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

b) dal Fondo di Gestione, impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi e costituito e alimentato da:

- conferimenti dei Fondatori (ad esclusione di quanto conferito dai Fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo al Fondo di Dotazione), dei Sostenitori e degli Amici, nelle forme e modalità previste al precedente art. 4;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali e contributi non specificatamente destinati al Fondo di Dotazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici destinati alla gestione;
- eventuali altri contributi di terzi;
- ogni altra entrata non specificatamente destinata ad incrementare il Fondo di Dotazione.

6.3 - Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non potranno pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Art. 7- Divieto di distribuzione degli utili

7.1 - In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della stessa. Gli eventuali utili devono essere integralmente destinati all'attività della Fondazione.

7.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 8 – Bilancio di esercizio e criteri di gestione

8.1 - L'esercizio annuale ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

8.2- Il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

8.3 - Il bilancio di esercizio viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine per l'approvazione del bilancio potrà essere prorogato a 180 giorni.

8.4 - Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

8.5 – Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

8.6 - La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 9 – Bilancio preventivo e bilancio sociale

9.1 - Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

9.2 - Il bilancio preventivo viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il 31 dicembre dello stesso anno.

9.3 – Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio sociale.

Art. 10– Organi

10.1 - Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea dei Fondatori;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) il Direttore Generale (se nominato);
- e) il Comitato scientifico (se nominato);
- f) l'Organo di controllo.

Il Presidente e tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono possedere, al momento della nomina e per tutta la durata della carica, i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i componenti dei consigli di amministrazione di società.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, con un adeguato termine per fornire le proprie deduzioni.

Art. 11 – Presidente della Fondazione

11.1 - Il Presidente:

- a) presiede il Consiglio Direttivo che convoca fissandone l'ordine del gior-

no;

b) presiede l'Assemblea che convoca fissandone l'ordine del giorno; dirige i lavori dell'Assemblea, concedendo il diritto di intervento ai Fondatori e, se richiesto, a suo insindacabile giudizio, ai Sostenitori;

c) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi;

d) agisce e resiste- previa delibera Consiliare- avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare difensori, avvocati o procuratori alle liti;

e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

f) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

g) sottopone al Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore generale se nominato, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

11.2 - In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal/dai vice-presidente.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

12.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la Fondazione per il raggiungimento del suo scopo istituzionale. Ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

12.2 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri incluso il Presidente della Fondazione.

12.3 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri possono essere rinnovati una o più volte.

12.4 - Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.5 - In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo membro che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

12.6 - Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni, salvo sia stato già nominato dall'Assemblea.

12.7 - Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

b) predisporre bilancio consuntivo;

c) predisporre ed approvare il bilancio preventivo, nel caso in cui il Consiglio stesso decida di redigerlo;

d) predisporre il bilancio sociale se obbligatorio per legge, o nel caso in cui il Consiglio stesso decida di redigerlo;

e) autorizzare, ovvero non autorizzare, l'assunzione della qualifica di Fondatore ai soggetti che ne facciano richiesta, in conformità alle norme del presente statuto, successivamente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;

f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione -anche gratuita- di beni immobili/aziende;

g) proporre le modifiche statutarie che dovranno essere approvate dall'Assemblea nel rispetto delle normative vigenti;

h) nominare, se lo ritiene utile e necessario, su proposta del Presidente della Fondazione, un Direttore generale scelto tra persone qualificate per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività gestionali e dell'organizzazione ed estraneo al Consiglio Direttivo, fissandone compiti, durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;

i) approvare i regolamenti necessari per il funzionamento della Fondazione;

l) delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega;

m) nominare, se lo ritiene utile o necessario, un Comitato scientifico di cui al punto 15;

n) decidere di appaltare a terzi l'esecuzione di determinate attività;

o) svolgere ogni ulteriore compito non attribuito espressamente all'Assemblea;

p) conferire mandato al Presidente per agire o resistere in Giudizio.

12.8 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, anche il Direttore generale se nominato, il Comitato scientifico se nominato, dirigenti e dipendenti della Fondazione, ovvero esperti esterni e rappresentanti di enti o istituzioni, qualora il Presidente ne ritenga opportuna la partecipazione.

12.9 - I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sulla propria attività e sul funzionamento e gestione della Fondazione.

12.10 - Ai membri del Consiglio Direttivo spetta solo il rimborso delle spese vive sostenute per la funzione e adeguatamente documentate.

12.11 - Al Presidente, in deroga a quanto stabilito al punto precedente, potrà essere attribuito un compenso proporzionato all'attività svolta e alla responsabilità assunta, comunque nei limiti imposti dalle normative tempo per tempo vigenti.

Art. 13 – Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

13.1 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute di norma presso la sede della Fondazione.

13.2 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

13.3 - L'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed ai componenti dell'Organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima, della data fissata per la riunione.

13.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

13.5 - Ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

13.6 - Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, fir-

mato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.

Art. 14 – Direttore generale

14.1 - Il Direttore generale è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto è previsto dal precedente articolo 12.

14.2 - Il Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio direttivo, nonché agli atti del Presidente.

14.3 – Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto e se invitato dal Presidente, alle sedute del Consiglio Direttivo in qualità di segretario;

14.4 - Il Direttore generale verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestionale a tali criteri.

Art.15 - Comitato scientifico

15.1 - Il Comitato scientifico, se nominato, è un organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni, di riconosciuto pregio nelle materie di interesse della Fondazione.

15.2 - Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

15.3 – Il Comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto e su richiesta del Presidente, alle sedute del Consiglio Direttivo.

15.4 - I membri del Comitato scientifico durano in carica due anni e possono essere rinominati una o più volte. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

15.5 - Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce su convocazione del Presidente stesso; l'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Comitato Scientifico almeno 8 (otto) giorni prima e nei casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima, della data fissata per la riunione.

15.6 – Ai membri del Comitato scientifico spetta solo il rimborso delle spese vive sostenute per la funzione e adeguatamente documentate.

Art. 16 – Organo di controllo

16.1 - L'Assemblea provvede alla nomina dell'Organo di controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

16.2 - L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

16. 3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

17. 1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017; è formato da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art.18 - Scioglimento

18.1 - In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs 117/2017, ad altri enti del terzo settore che perseguono finalità analoghe, preferibilmente appartenenti od operanti nell'ambito della comunità sassolese e, in difetto, nell'ambito della comunità modenese.

Art. 19 – Recesso

19.1 - Ai Fondatori ed ai Sostenitori è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali in analogia al Codice civile.

19.2 - I Fondatori ed i Sostenitori che siano receduti o abbiano perduto tale loro qualifica, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 20 – Libri Sociali - *Diritto di ispezione*

20.1 La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

20.2 Gli aderenti alla Fondazione possono consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

20.3. L'aderente alla Fondazione che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione deve inviare apposita richiesta **al Consiglio Direttivo** con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere precisato quale documentazione si vuole visionare e quali sono gli argomenti sui quali **il Consiglio Direttivo** dovrà fornire delucidazioni.

20.4. A discrezione del **Consiglio Direttivo** la consultazione dei libri e docu-

menti può essere effettuata, anzichè presso la sede della **Fondazione** nello studio del professionista che la assiste.

La consultazione può svolgersi esclusivamente durante l'orario di lavoro, e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

20.5. Il **Consiglio Direttivo** deve stabilire la data d'inizio e il luogo della consultazione entro i quindici giorni successivi a quello di ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

20.6. Durante la consultazione è vietato all'aderente alla Fondazione:

- asportare documentazione sia in originale che in copia;
- chiedere informazioni a persone diverse **dai membri del Consiglio Direttivo**, quali ad esempio dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione.

20.7. L'aderente alla Fondazione è obbligato a conservare il segreto sulle informazioni ricevute e sui documenti visionati, ed inoltre, è obbligato ad astenersi dall'utilizzo delle stesse.

Tale obbligo vale anche per eventuali consulenti che dovessero assistere l'aderente alla Fondazione nella consultazione, per i quali sarà comunque responsabile, in solido, anche l'aderente medesimo.

20.8. Di ogni seduta di consultazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal richiedente, dal professionista che lo ha assistito nonché dai membri del Consiglio Direttivo che hanno partecipato alla seduta.

Art. 21 - Assemblee e Riunioni con mezzi di telecomunicazione

21.1 Le riunioni dell'Assemblea e degli altri Organi Collegiali (Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico e Organo di Controllo) potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, con le seguenti modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale:

- che il Presidente dell'Organo sia fisicamente presente nel luogo di convocazione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario verbalizzante, che potrà anche essere collegato in audio o video conferenza, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea/riunione totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente;
- che siano inoltre predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione;
- che, in assenza di luoghi audio video collegati a cura della Fondazione:
 - gli intervenuti siano comunque in grado di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - il Presidente attesti la presenza di coloro che sono collegati, sottoscrivendo all'uopo l'elenco dei medesimi.

Art. 22– Clausola di rinvio

22.1 - La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti.

F.to Angelo Borelli - Antonio Nicolini notaio - sigillo.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE DI ORIGINALE ANALOGICO

(Art.22, D.LGS del 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913 n.89 e s.m.i)

Certifico io sottoscritto Dott. ANTONIO NICOLINI, Notaio in Sassuolo (MO) Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 5 ottobre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero dodici facciate di dodici mezzi fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, allegato sotto la lettera =B=, all'atto ricevuto da me Notaio in data 24 marzo 2022 Rep. n. 31.705/15.016, registrato a Modena in data 28 marzo 2022 al n. 7869 Serie 1T.

Sassuolo, Viale della Pace n. 9, oggi 28 marzo 2022

File firmato digitalmente dal dott. ANTONIO NICOLINI, Notaio.